

Cass., sez. VI, (ud. 8 febbraio 2012) dep. 10 febbraio 2012, n. 5402

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) S.G. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 5211/2011 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 24/11/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci per l'inammissibilità;

Udito il difensore avv. Abete per l'accoglimento.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 24-29.11.11 il Tribunale di Napoli rigettava gli appelli proposti nell'interesse di S.G. avverso le ordinanze del locale GIP in data 27 e 30.6.2011, che avevano respinto due richieste di declaratoria di inefficacia della misura cautelare custodiale per sopravvenuta scadenza dei termini di fase. Dal provvedimento impugnato si evince che la misura custodiale è stata emessa il 22.6.2010 dal GIP di Reggio Calabria per delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e loro tentata importazione. Trasmessi gli atti a Napoli per competenza territoriale, su richiesta della parte pubblica il locale GIP emetteva autonoma ordinanza il 28.6.2010. Il Riesame confermava tale ordinanza. Emesso decreto di giudizio immediato il 6.6.2011, erano proposte nell'interesse dello S. le due istanze, disattese anche dal Riesame.

2. Ricorre nell'interesse dello S. il difensore fiduciario, deducendo l'inefficacia della misura

cautelare per la fase delle indagini preliminari per la nullità/abnormità del decreto, perchè emesso:

- sia oltre il termine di 180 giorni;

- che prima della definizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p., in mancanza del deposito di tutti gli atti di indagine (la cui data di compimento sarebbe comunque non nota), sia "per imputazione parzialmente assenti nel titolo cautelare", sicchè si sarebbe verificato un irrituale esercizio dell'azione penale con nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. B e violazione dei diritti di difesa in relazione alle opportunità in rito possibili.

Il ricorrente chiede espressamente l'annullamento senza rinvio del decreto di giudizio immediato con inoltro degli atti al pubblico ministero per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

3. Il ricorso è inammissibile, perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti.

In particolare, e con rilievo assorbente rispetto a quelli relativi alle singole deduzioni (ciascuna oggetto di specifica motivazione da parte del Tribunale), la valutazione della regolarità del decreto di giudizio immediato compete al solo giudice del processo di merito, attivato dal medesimo provvedimento.

Non è invece possibile alcun apprezzamento, nè diretto nè incidentale, da parte del giudice della cautela personale, che solo deve prendere atto dell'avvenuta emissione del provvedimento, per sè, ed a prescindere quindi dalla propria intrinseca regolarità, idoneo ad introdurre la fase successiva di custodia (per tutte Sez. 6, sent. 16542/2010; Sez. 1, sent. 39691/2010). Ovviamente, ove il giudice del merito provveda alla deliberazione di nullità del decreto di giudizio immediato, la conseguente regressione del procedimento può attivare le ulteriori pertinenti eventuali richieste di revoca della misura.

Nè la prospettazione del tema di abnormità del decreto di giudizio immediato può avere sorte diversa, quando il ricorso per cassazione attenga all'aspetto della custodia cautelare.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 ter disp. att. c.p.p., comma 1.